



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

ORDINANZA

ESENZIONE PIANO RIFIUTI - PORTO TURISTICO MARINA DI SALIVOLI

(per la numerazione vedere progressivo e data in intestazione)

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

VISTA la propria Ordinanza nr. 58/2009, recante il *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti del circondario, non ricadenti nella giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale”*;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 inerente al *“Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”*, con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003;

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo 197/2021 prevede che *“i piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato”*;

CONSIDERATO che il porto turistico di “Marina di Salivoli” non è un porto commerciale, risulta essere di limitate dimensioni ed è caratterizzato per lo più da un’utenza portuale stanziale e da un traffico diportistico “di transito” limitato per la maggior parte ai soli mesi estivi;

CONSIDERATO altresì, che presso il porto turistico di “Marina di Salivoli” non esiste un impianto portuale “ad hoc” ma il servizio di raccolta rifiuti per gli utenti del porto è integrato nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, come confermato dal Comune di Piombino con la nota prot. 46034 in data 16.11.2022;

RILEVATO che il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei rifiuti integrato nel sistema di raccolta comunale risulta confacente alle esigenze dell’utenza

portuale atteso che, negli anni, non ha prodotto alcuna segnalazione di inadeguatezza;

- CONSIDERATO** che in data 09.12.2022 si è svolta presso l'Ufficio Circondariale marittimo di Piombino apposita riunione, con la partecipazione anche del concessionario del porto turistico di "Marina di Salivoli", volta a fornire l'opportuno coordinamento tra tutti gli operatori nonché a verificare che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano effettivamente messe a disposizione degli utenti del porto;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato con nota prot. n. 42334 in data 25.01.2023 dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico;
- RILEVATO** pertanto che il porto turistico di "Marina di Salivoli" rientra nell'ambito della casistica espressamente indicata al primo periodo dell'art. 5, comma 8 del Decreto Legislativo n. 197/2021;
- RITENUTO** opportuno, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, con cui verranno definite le caratteristiche dei piccoli porti non commerciali da esentarsi dall'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 197/2021, provvedere, relativamente al porto turistico di "Marina di Salivoli", all'esenzione dall'applicazione del predetto art. 5, ricorrendone i presupposti individuati al comma 8, art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Decreto Legislativo n. 197/2021, il porto turistico di Marina di Salivoli è esentato dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del predetto articolo, per le motivazioni meglio esplicate nelle premesse del presente provvedimento.

Articolo 2

La propria Ordinanza n. 58/2009 in premessa citata è abrogata nella parte che riguarda il porto turistico di Marina di Salivoli.

Articolo 3

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo d'Ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze e Avvisi" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/piombino.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto POLETTI